



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI



Spett.le Giunta Regionale d'Abruzzo
Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca – DPD
P E S C A R A
dpd@pec.regione.abruzzo.it
dpd@regione.abruzzo.it

Oggetto: L.R. n. 45 del 20.12.2019 – Art. 15, comma 2, lett. b): trasmissione Delibera
Commissariale n. 2 del 14.01.2022.-

Si trasmette la Delibera Commissariale n. 2 adottata in data 14.01.2022 avente
ad oggetto “Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione”, in ottemperanza dell'art. 15,
comma 2, lett. b) della L.R. n. 45 del 19.12.2019.

Chieti, lì 18.01.2022

IL COMMISSARIO REGIONALE

Avv. Mario Battaglia

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 2 del 14.01.2022.

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione.-

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio (01) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Avv. Mario Battaglia, nominato con D.P.G.R.A. n. 29 del 17 giugno 2021 con l'assistenza del Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Visto il vigente "Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione" approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 18 del 7.06.2010;

Ritenuto necessario provvedere a disciplinare al meglio le modalità e le procedure per l'utilizzazione delle acque nel comprensorio consortile, motivo per cui l'art. 8 "Stagione irrigua" del Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione è sostituito dal seguente: *"La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione di cui dispone il Consorzio, di norma, inizia il 15 aprile e termina il 15 ottobre di ciascun anno. La durata può essere anticipata al 1° aprile, oppure, posticipata al 31 ottobre in relazione all'andamento meteorologico stagionale e comunque previa richiesta delle Associazioni di Categoria, o per esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elementi di pretese, anche di carattere indennitario da parte dell'utenza."*

Visto lo schema del nuovo "Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione" predisposto dal competente Settore, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 45 articoli;

Preso atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;

Preso atto che, in ottemperanza all'art. 15, comma 2, lett. b) e c) della L. n. 45 del 20.12.2019, detto Regolamento sarà operativo solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo;



La presente copia fotostatica
è conforme all'originale



Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 29 del 17 giugno 2021;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare le modifiche al "Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di inviare il presente atto alla Giunta Regionale in ottemperanza dell'art. 15, comma 2, lett. b) della L. n. 45 del 20.12.2019.

Letto, approvato e sottoscritto.-

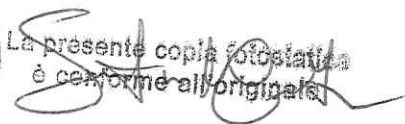
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Tenaglia



IL COMMISSARIO REGIONALE
Avv. Mario Battaglia



La presente copia fotostatica
è conforme all'originale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 14.01.2022 alle ore 12,00 del giorno 19.01.2022

Chieti, lì 19.01.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti

Sig.ra Maria Giovanna Baldacci



La presente copia fotostatica
è conforme all'originale



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'IRRIGAZIONE

PREMESSA

Il Regolamento per l'utilizzazione delle acque nel comprensorio risponde all'esigenza di fornire al Consorzio norme inerenti l'esercizio delle opere preordinate all'irrigazione e di disciplinare i rapporti tra l'Ente ed i consorziati, proprietari dei terreni da irrigare. Il provvedimento si articola in quattro parti: la prima, dal titolo "Dei comprensori irrigui del catasto consortile", definisce il comprensorio irriguo e le funzioni del Catasto irriguo; la seconda, dal titolo "Della distribuzione irrigua", sancisce le modalità per poter esercitare il diritto dovere di utilizzare l'acqua a scopo irriguo da parte di tutti i proprietari ricadenti nel perimetro irriguo; la terza, dal titolo "Norme di utenza e sanzioni", impone determinati precetti che gli utenti devono osservare nell'utilizzo dell'acqua erogata; la quarta, dal titolo "Manutenzione ed esercizio - contributi", impone all'Ente l'obbligo di redigere i preventivi ed i consuntivi della gestione e stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni nel settore dell'utilizzo dell'acqua di irrigazione degli impianti in proprietà ed in gestione al Consorzio di Bonifica Centro che provvede, nell'ambito del proprio comprensorio, alla distribuzione dell'acqua a fini irrigui.

PARTE I - DEI COMPRESORI IRRIGUI E DEL CATASTO CONSORZIALE

Art. 2 - Comprensorio irriguo

I terreni dominati da un impianto irriguo e che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche da realizzare possono beneficiare di impianti di irrigazione, costituiscono il comprensorio irriguo.

Art. 3 - Catasto irriguo

I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel catasto consorziale il quale, diviso per "Comprensori, Distretti", è formato dai seguenti documenti:

A) registro delle utenze, raggruppate per Comune Censuario nel quale sono elencati i seguenti dati:

- Comprensorio;
- Distretto;
- Ditta catastale (nome, cognome, data di nascita e residenza) con indicazione dell'articolo catastale erariale;
- Foglio di mappa;
- Numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
- Contatore aziendale (se presente);
- Apparecchiature (se presenti).

B) schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico. Ciascuna scheda contiene i dati di cui al punto A.

Per le proprietà enfiteutiche o in usufrutto saranno iscritti nel catasto consortile l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo diverse disposizioni da parte degli interessati.

Potrà altresì, essere iscritto nel catasto consortile l'affittuario dei terreni da irrigare qualora, per obbligo risultante dal contratto di affitto, sia tenuto a pagare il contributo irriguo in luogo del proprietario.

Art. 4 - Aggiornamento

Il registro e lo schedario delle utenze vengono periodicamente aggiornati d'Ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Art. 5 - Variazioni e rettifiche

Le richieste di rettifica e di variazione da parte degli interessati vanno fatte con domanda indirizzata alla Presidenza del Consorzio presso la sua sede recante la firma e la indicazione del domicilio e della residenza dell'istante e degli elementi su cui la richiesta si basa. Le rettifiche e le variazioni saranno comunicate al firmatario della domanda.

Art. 6 - Nuove iscrizioni

Dopo che, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e di

ampliamento della rete irrigua, la superficie dei comprensori e delle zone servibili viene ampliata, il consorzio provvede alla corrispondente iscrizione dei nuovi terreni beneficiari sui documenti del catasto irriguo consorziale.

PARTE II - DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 7 - Impianti irrigui consorziali

L'impianto irriguo consorziale è costituito dal complesso delle opere pubbliche di bonifica costruite dal Consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone di esso e distribuirla agli utenti. Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte in via sintetica come segue:

- opere di presa;
- condotte e canali derivatori o aduttori principali;
- condotte e canali ripartitori principali o secondari;
- condotte e canali dispensatori;
- argini e banchine dei canali;
- vasche di compenso e di accumulo;
- impianti di sollevamento;
- cabine elettriche di trasformazione.

~~Art. 8 - Stagione irrigua - (DA MODIFICARE)~~

~~La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio e termine in base a quanto previsto dalle norme e dalle concessioni e contratti di derivazione dell'acqua.~~

Art. 8 - Stagione irrigua (MODIFICATO)

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione di cui dispone il Consorzio, di norma, inizia il 15 Aprile e termina il 15 Ottobre di ciascun anno. La durata può essere anticipata al 1° Aprile, oppure, posticipata al 31 Ottobre in relazione all'andamento meteorologico stagionale e comunque previa richiesta delle Associazioni di Categoria, o per esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elementi di pretese, anche di carattere indennitario da parte dell'utenza.

Art. 9 - Destinazione degli impianti irrigui consorziali

Il Consorzio provvede all'esercizio dell'impianto irriguo collettivo a mezzo del proprio personale ed in collaborazione con gli utenti.

Gli utenti devono impiegare l'acqua esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nel comprensorio irriguo di ciascun impianto.

Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta del Consorzio.

In ogni caso, l'uso irriguo è preminente: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

Art. 10 – Irrigazione dei fondi

La irrigazione dei fondi che ricadono nei comprensori irrigui verrà effettuata, indipendentemente dalla domanda dei consorziati, in base al piano di classifica.

Art. 11 – Ripartizione della quantità d'acqua

Quando per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre la portata delle condotte principali allo scopo di ripartire, nel tempo, le riserve accumulate, il Consorzio stesso adotterà nel corso dell'irrigazione quei provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la conseguente deficienza fra i consorziati senza che gli stessi abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Sospensione della distribuzione di acqua per cause di forza maggiore

Il Consorzio, quando cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento della rete di distribuzione lo rendano necessario, può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Giorni ed orari di dispensa

La durata della distribuzione di acqua agli utenti sarà di ventiquattro ore su ventiquattro, tranne nei casi previsti agli articoli 11 e 12.

Art. 14 - Consegna dell'acqua agli utenti

L'acqua sarà prelevata a cura dell'utente, nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti:

- Pozzetti, nelle zone servite da condotte interrato, senza pressione;
- Idranti, nelle zone servite da condotte interrato, di regola, con pressione.

A meno di autorizzazione scritta, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi

da quelli innanzi indicati e di impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe, ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consorziali, fatta eccezione per gli idranti muniti di limitatori di portata.

Il Consorzio potrà intervenire, per limitare o vietare il diritto all'uso dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

Art. 15 - Manovra dei manufatti di dispensa

A meno di diversa disposizione del Consorzio, i manufatti di dispensa sono manovrati dagli utenti osservando le istruzioni dello stesso Consorzio e del suo personale, verbali o scritte ed adottando ogni necessaria cautela.

Art. 16 - Modalità e tempi di dispensa dell'acqua agli utenti

Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

La dispensa può anche avvenire:

- a domanda, cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree stabilite dal Consorzio;
- a prenotazione, cioè su richiesta verbale o scritta degli utenti, da farsi con almeno un giorno di anticipo rispetto a quello fissato per l'adacquamento. In relazione alla portata disponibile e alle esigenze dei contenuti, il Consorzio può modificare l'orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla richiesta;
- a turno, secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio per tutti i comprensori irrigui o per parte di essi, e divulgati in tempo debito.

In periodi di richieste scarse di acqua, il Consorzio provvede alla relativa soddisfazione concentrando le richieste stesse in giorni prestabiliti.

L'eventuale uso dell'acqua per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

Art. 17 - Manutenzione degli impianti irrigui

Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali o straordinari diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa. Gli utenti devono consentire l'accesso alle opere, anche con mezzi meccanici, al personale del Consorzio per le necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori alle opere di bonifica.

Di conseguenza il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.

All'utente che impedisce l'ingresso del personale preposto alla manutenzione sul proprio fondo e quindi ostacola il medesimo nell'espletamento del suo mandato

verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, personale e danni conseguenti, iscrivendo le relative somme ai ruoli consortili.

Parte III - NORME DI UTENZA E SANZIONI

Art. 18- Divieto di cessione uso dell'acqua

E' assolutamente vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi anche se appartenenti a consorziati e ricadenti nel comprensorio irriguo.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per un periodo irriguo a discrezione del Comitato Amministrativo, e il contributo per l'acqua ceduta sarà quintuplicato.

Art. 19 - Norme di comportamento

Gli utenti sono tenuti, per vincoli consortili a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie perchè ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Il titolare di una proprietà su cui insistono gruppi di consegna comuni a più utenti e più in generale ogni utente, dovrà adoperarsi in modo che ciascun avente diritto possa usufruire della risorsa idrica.

Nella ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

In caso di disaccordo, il Comitato Amministrativo deciderà con atto motivato. Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spese degli utenti interessati, di autorizzare l'istallazione di nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

Art. 20 - Obblighi degli utenti

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna.

Pertanto, a valle di detta apparecchiatura, cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Gli utenti sono responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno per i quali potranno avvalersi della assistenza del Consorzio.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le particelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di dispensa presenti sul proprio fondo;
- c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la

presenza costante sul campo;

d) a curare che non si verifichino nelle adacquature, sprechi ingiustificati di acqua nè danni a terzi i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa;

e) a prelevare i quantitativi di acqua assegnata esclusivamente dai manufatti indicate dal Consorzio per l'adacquamento delle sole superfici classificate irrigue.

Art. 21 - Responsabilità degli utenti

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti, comunque, che provocano danni agli impianti consorziali, sia nei tratti in cui essi passano nel loro terreno sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consorziale o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti, accollandosi i relativi oneri di ripristino.

Gli utenti che praticano l'irrigazione con acque consorziali sono sempre direttamente responsabili dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.

Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche ma anche per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consorziali.

Art. 22 - Divieto di manomissione

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna sia nella portata che nella pressione.

Art. 23 – Sanzioni

La violazione delle norme del presente regolamento, ove il fatto non costituisca reato, passibile di censura scritta e, in caso di continuazione e di recidiva, della interruzione della erogazione dell'acqua per un periodo di tempo variante da un minimo di 30 giorni di stagione irrigua corrente e successivi a un massimo di una intera stagione irrigua, secondo la gravità della violazione.

La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previo addebito del fatto all'utente mediante lettera raccomandata e previo parere della Commissione

irrigua, qualora nominata.

E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Per i prelievi abusivi dai manufatti consortili, altresì per l'estensione della superficie effettivamente irrigata superiore a quella effettivamente iscritta a ruolo, l'utente sarà sanzionato nei termini e modi previsti dalla legge.

L'utente è responsabile di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

Parte IV – DELLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO – CONTRIBUTI

Art. 24

Prima dell'inizio della stagione irrigua, verrà predisposto dal Consorzio un preventivo di gestione contenente distintamente la spesa fissa e la spesa di esercizio.

Alle spese fisse vengono imputate le seguenti voci:

1. canoni governativi di concessione dell'acqua;
2. spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento; reti di distribuzione e apparecchiature;
3. quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all'irrigazione;
4. ammortamento mezzi meccanici.

Alle spese di esercizio vengono ascritte:

1. rimanente quota parte delle spese relative al personale fisso addetto alla irrigazione;
2. spese relative ai mezzi di trasporto, funzionali e varie inerenti alla sorveglianza e alla organizzazione della distribuzione;
3. spese relative al personale stagionale e personale di ufficio distaccato temporaneamente all'esercizio;
4. spese di consumo di esercizio elettrico per gli impianti di sollevamento;
5. spese di contenzioso e di risarcimento danni;
6. quota parte delle spese di assistenza tecnica all'irrigazione non coperta da finanziamento regionale.

Alle spese suddette sarà aggiunta una quota di costi generali non direttamente imputabili all'irrigazione, che però vengono sostenuti per la relativa gestione.

Art. 25

Al termine di ciascuna stagione irrigua sarà compilato il consuntivo di gestione che terrà conto degli eventuali concorsi di finanziamento concessi dalle competenti

Autorità centrali e regionali.

Art. 26

I preventivi e i consuntivi di gestione saranno approvati dal Comitato Amministrativo Consorziale.

Art. 27

Sulla base dei preventivi di gestione sarà determinata la misura dei contributi fissi provvisori.

Detti contributi, ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, beneficio, e indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno dell'anno di competenza.

Art. 28

Sulla base del consuntivo di gestione saranno determinate la misura dei contributi fissi definitivi e la misura dei contributi di esercizio, ripartiti questi tra tutti gli utenti in ragione dei consumi registrati al contatore.

I conguagli dei contributi fissi e i contributi di esercizio saranno iscritti nei ruoli di febbraio e riscossi con le rate di aprile e giugno.

Eventuali conguagli a favore degli utenti saranno accreditati agli stessi in occasione della riscossione del contributo fisso dell'anno successivo.

Art. 29 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazioni le corrispondenti disposizioni contenute nelle seguenti leggi:

- R.D. n.368 del 08.05.1904 *"Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludos!"*,
- R.D. n. 215 del 13.2.1933 *"Nuove norme per la bonifica integrale"*;
- R.D. n. 2269 del 09.12.1937 *"Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica"* e ss.mm.;
- R.D. n. 262 del 16-03-1942, *Approvazione del testo del Codice Civile* e ss.mm. artt.857 e successivi;
- ~~Legge Regionale n 11 del 10.03.1983 *"Normativa in materia di bonifica"* e ss.mm.; (Abrogata)~~
- Legge Regionale n 36 del 07.06.1996 *"Adeguamento funzionale, riordino e norme per risanamento dei Consorzi di bonifica"* e ss.mm.
- Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012 *"Modifiche alla Legge Regionale n. 25 del 03.08.2011 e disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica."*

- Legge Regionale n. 19 del 16.07.2013 *“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 36 del 7.06.1996 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e alter disposizioni normative”*
- Legge Regionale n. 45 del 20.12.2019 *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della Legge Regionale n. 11 del 10.03.1983.”*

Art. 30 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con il quale è stato adottato.